



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **67** Reg. Delibere in data **28/12/2022**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SMI. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere		X
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere		X
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Assiste alla seduta la Dott.ssa Barbara Paoletti, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per le finalità indicate dall'art. 4, commi 2 e 3, del T.U.S.P.;
- che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, le Amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- che le partecipazioni dirette si verificano quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- che le partecipazioni indirette si identificano con la presenza dell'Ente tramite società o altro organismo soggetto al controllo pubblico;
- che, qualora non ricorrano le condizioni previste dal suddetto Testo Unico per il mantenimento della quota societaria, le Amministrazioni devono predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- che l'art. 20, comma 4, lett. d) del T.U.S.P. prevede anche l'alienazione delle partecipazioni delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a un milione di euro;
- che l'articolo 20 del T.U.S.P., vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e per tali ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che

producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP;

- che la L. 145/2018, con l'art. 1 comma 723, ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5 bis recante "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (mancata alienazione delle quote societarie entro un anno dalla ricognizione straordinaria con conseguente inibizione dall'esercizio dei diritti sociali e liquidazione in denaro secondo gli artt. 2437 ter e quater) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

Premesso, altresì, che:

- a norma dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 26.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs 19/08/2016 n. 175, come modificato dal d.lgs 16/06/2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute" il comune di Ponte di Piave ha effettuato la prima revisione definita straordinaria delle partecipazioni possedute delle azioni da intraprendere per il loro mantenimento o dismissione;
- l'Ente ha provveduto annualmente ad effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno la Revisione periodica delle partecipazioni;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/09/2018 "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26.09.2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza Tar con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Asco holding Spa del 23.07.2018";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/07/2019 "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del consiglio di stato n. 578/2019 e modifiche alla delibera di razionalizzazione 2018";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27/07/2021 "Opzione strategica in merito alla partecipazione detenuta dalla società Asco holding Spa in Asco tlc S.p.A.";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 15/11/2022 "Atto di indirizzo in merito alle deliberazioni da assumere nell'assemblea della partecipata Asco holding Spa";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 29/12/2021 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020" con cui l'Ente ha effettuato l'ultima ricognizione;

Rilevato inoltre che il Comune di Ponte di Piave possiede le seguenti partecipazioni societarie, come risulta dalla scheda di rilevazione delle partecipazioni allegata (allegato A):

- **Asco Holding Spa** (3,1453%) e relative indirette:
- Asco Piave (52%) – Asco Tlc Spa (91%) – Bim Piave Nuove Energie Srl (10%) – Alverman Srl (100% in liquidazione);

- **Piave Servizi Spa** (1,6734%) e relative indirette:

- Viveracqua Scarl (7,28%)

Rilevato che:

- per quanto riguarda la partecipata diretta Asco Holding S.p.a. la società, già dal 2019, ha provveduto alla modifica statutaria per rafforzare il c.d. controllo analogo dei comuni soci;
- per quanto riguarda le partecipazioni di Ascopiave s.p.a. attive nella vendita di energia elettrica e gas sono già state alienate alla società EstEnergy s.p.a. controllata dal gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.a.;
- per quanto riguarda Asco Tlc S.p.A. è stata avviata la procedura di cessione della stessa a terzi attraverso una procedura competitiva negoziata ai sensi dell'art.10 del d. Lgs. 175/2016. La procedura è in corso di conclusione.
- per quanto riguarda la partecipata diretta Piave Servizi S.p.Aa. l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e pertanto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.lgs. 175/2016 l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Evidenziato che il Comune di Ponte di Piave, alla data del 31/12/2021, partecipa anche:

- al Consiglio di Bacino Veneto Orientale con una quota dello 1% - non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- al Consorzio Energia Veneto con una quota dello 0,08% - non compreso nella presente ricognizione;
- al Consiglio di Bacino Sinistra Piave con una quota del 2,7% - non incluso nella presente ricognizione. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1-bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito tra i comuni ricadenti nel bacino territoriale "Sinistra Piave" con decorrenza 4 dicembre 2014;
- al Consorzio Igiene del Territorio TV1 con una quota del 2,7% - non incluso nella presente ricognizione (tramite quest'ultima il Comune di Ponte di Piave partecipa al capitale della società SAVNO Srl che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e servizio di interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 1,62%, essendo partecipata al 60% dal Consorzio igiene territorio TV1);

Ritenuto necessario procedere con la ricognizione delle partecipate dal Comune al 31.12.2021;

Vista la scheda tecnica di Asco Holding pervenuta in data 09/12/2022 e registrata al n. 18026 di protocollo e di Piave Servizi Spa pervenuta in data 01/12/2022 e registrata al n. 17640 di protocollo;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000 attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali nonché, alla lettera g, l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Visto il parere del Revisore Unico del Conto, acquisito al prot. n. 18548 in data 21.12.2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

Sindaco: *relaziona come segue.*

Il decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.) prevede:

- all'articolo 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" che "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La stessa normativa individua i requisiti che le società devono possedere per potere essere partecipate dagli enti pubblici.

- all'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" che "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Il Comune di Ponte di Piave partecipa direttamente a due sole società, Asco Holding S.p.a. e Piave Servizi S.p.a., che sono le due Società verso le quali l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio. In particolare per quanto riguarda Asco Holding la società ha provveduto, già dal 2019, a una modifica statutaria per rafforzare il cosiddetto controllo analogo dei Comuni soci.

Le Società partecipate dal Comune di Ponte di Piave sono:

- le dirette Asco Holding Spa (con la quota di 3,1453%) e Piave Servizi Spa (con la quota di 1,6734%)

e le indirette di Asco Holding:

- Asco Piave (52%)*
- Asco Tlc Spa (91%) in cessione*
- Bim Piave Nuove Energie Srl (10%)*
- Alverman Srl (100%) che è in liquidazione;*

e la indiretta di Piave Servizi Spa > Viveracqua Scarl (7,28%)

Per quanto riguarda Asco TLC, è stata avviata la procedura di cessione della stessa a terzi attraverso una procedura competitiva negoziata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 175/2016, già deliberata con atto consiliare n. 25 del 27 luglio 2021 in cui il Comune di Ponte di Piave si era espresso per la cessione delle azioni possedute in Asco TLC. .

Alla luce di quanto sopra con questa delibera vengono approvati i seguenti allegati, l'allegato A che contiene i dati delle partecipate sia dirette che indirette, l'allegato B – scheda sullo stato di attuazione - alienazioni- che contiene i dati delle partecipate da dismettere (nel nostro caso si fa riferimento solo ad Asco TLC per la quale la procedura sopra richiamata è in fase conclusiva).

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Silvana Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi) espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. di approvare l'esito dell'analisi, effettuata alla data del 31 dicembre 2022, delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette come risulta dalle schede relative alla revisione periodica delle partecipazioni (allegato A) e la relazione sul piano di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (allegato B) che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di confermare le partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune;
4. di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti successivi all'adozione della presente deliberazione compresa la comunicazione al Ministero delle Economie e Finanze – Dipartimento del Tesoro ed alla Corte dei Conti sezione di controllo regionale del Veneto ai sensi delle già citate Linee Guida.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Silvana Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi) espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Paola Roma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbara Paoletti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE
F.to Eddo Marcassa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL RESPONSABILE
F.to Eddo Marcassa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE